


Allegato A alla deliberazione
di CC N. 58 del 15.11.2010
Ferentino 15.11.2010

FTO IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Franco Loi



COMUNE DI FERENTINO

(Provincia di Frosinone)

Regolamento ***della toponomastica e della*** ***numerazione civica***

Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 15.11.2010

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Il presente regolamento nel rispetto dei principi di efficienza efficacia ed economicità disciplina le fasi dell'assegnazione della onomastica stradale e della numerazione civica interna ed esterna.

Art. 2

1. Definizioni:

- **Toponomastica** = Studio scientifico dei nomi di luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso
- **Onomastica** = studio dei nomi di persona, o insieme di nomi propri di luogo, di una determinata area.

TITOLO II

TOPONOMASTICA

Art. 3

E' compito dell'Ufficiale di Anagrafe, su segnalazione dell'Ufficio Tecnico in caso di costruzione di nuova strada o di modifiche di quelle esistenti, studiare e proporre all'esame della Giunta Comunale l'aggiornamento dell'onomastica stradale ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 1 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223.

Art. 4

L'onomastica stradale, nei limiti del possibile, deve assumere caratteristica di omogeneità nell'ambito di zone territoriali ben definite.

Art. 5

L'Ufficio Tecnico del Comune o apposita Ditta incaricata provvede all'apposizione e alla manutenzione di idonee targhe indicanti le denominazioni delle aree di circolazione.

Art. 6

Il procedimento per l'intitolazione di nuove denominazioni, si attiva su richiesta da presentarsi all'Ufficio Anagrafe. Le proposte di intitolazione di una nuova strada, piazza o altro luogo pubblico del Comune possono pervenire da organi istituzionali, singoli componenti degli stessi, enti, associazioni e singoli cittadini, purché tali proposte siano debitamente motivate e corredate da biografie, in caso di persone, oppure informazioni storico-culturali per altri toponimi.

Per la denominazione degli edifici scolastici o parti di essi, deve essere acquisito il parere preventivo degli organi collegiali della scuola.

Le presentazioni di tali istanze non fanno sorgere alcun diritto nei confronti del richiedente.

Le richieste possono essere di carattere generico, ossia con la sola indicazione del toponimo lasciando al Comune di determinare a quale area di circolazione eventualmente attribuirlo, oppure specifiche, se rivolte alla intitolazione di una determinata area o struttura.

L'Ufficio Anagrafe e numerazione civica istruisce le domande, chiedendo eventuali integrazioni delle motivazioni e provvede all'inserimento delle denominazioni proposte e non immediatamente attribuibili in un apposito elenco.

Il procedimento di intitolazione si attiva d'ufficio a seguito della realizzazione di nuove aree di circolazione.

L'Ufficio Anagrafe, attingendo dall'apposito elenco costituito a seguito delle richieste istruite, provvede alla predisposizione della documentazione tecnica per l'attribuzione della denominazione all'area di circolazione.

Si deve evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione al fine di non arrecare danni economici rilevanti agli abitanti ed alle attività ivi insediate, e comunque sempre nel rispetto di quanto disposto in materia dal R.D.L. 10.05.1923 N. 1158, e dalla legge 23.06.1927, n. 1188. Tutte le proposte di denominazione una volta valutate e giudicate ammissibili dall'Ufficio Anagrafe saranno trasmesse alla Giunta Comunale per la successiva approvazione.

Art. 7

Le targhe sono installate ai due estremi delle strade, agli incroci più importanti delle stesse, e all'ingresso di piazze, larghi e simili ad una altezza minima di mt. 2,00 dal suolo.

Art. 8

Non si può dare la stessa denominazione ad aree di circolazione diverse (via, largo e vicolo) onde eliminare possibili confusioni (es. via Mazzini, largo Mazzini e vicolo Mazzini).

Art. 9

Non si possono attribuire nomi di personaggi deceduti da meno di 10 anni, salvo casi eccezionali debitamente autorizzati dalla commissione Prefettizia.

Art. 10

Le targhe possono essere posizionate a muro o su apposite paline; le dimensioni di quelle a muro devono essere di almeno cm. 40 x cm. 30 (h), di quelle a bandiera su paline di almeno cm. 80 x cm 20 (h).

Le targhe da posizionare nel centro storico devono essere a muro, in ceramica (cotto locale), del formato 40 x 30 x 2 cm, ancorate con due blocchi all'estremità inferiore, inattaccabili dagli agenti atmosferici e dalle intemperie.

Le targhe da posizionare sulla restante parte del territorio comunale devono avere le seguenti caratteristiche:

- targhe di materiale resistente, ovvero in lamiera di alluminio;
- dimensioni cm. 80,00 x 20,00 con sostegni tubolari diametro mm. 60;
- colore di sfondo dovrà essere bianco, catarifrangente, una cornice perimetrale di colore azzurro che costituisce parte integrante e le scritte, di colore nero, in conformità dei colori richiesti dal Codice della Strada e alle disposizioni ministeriali in materia.

La spesa per l'onomastica (apposizione di targhe e cartelli indicanti località, frazioni, strade, piazze, vicoli, ecc.) è a totale carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 11

In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione sulla targa viaria deve essere indicata anche la denominazione precedente.

TITOLO III

NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA ED INTERNA

Art. 12

L'Ufficiale di Anagrafe assegna il numero civico e lo comunica all'interessato.

La numerazione civica interna ed esterna è realizzata seguendo i criteri previsti dalle direttive ISTAT:

- a) nelle aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, viali, vicoli) a partire dall'inizio, con i numeri in successione naturale. I numeri pari sono collocati a destra, i dispari a sinistra;
- b) nelle aree di circolazione a sviluppo poligonali (piazze, cortili pubblici) la numerazione è progressiva ed ha inizio alla sinistra di chi entra dall'accesso principale;
- c) nelle vie in cui sorgono fabbricati solo da un lato perché non ne sono stati ancora costruiti dall'altro la numerazione deve essere solo dispari o pari a secondo dei casi; ove vi sia impossibilità permanente di costruirvene, la numerazione potrà essere unica e progressiva;
- d) per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, siti lungo vie, piazza e simili, devono essere riservati numeri civici per i futuri accessi;
- e) per le rientranze di tratti viari o per corti pubbliche si procederà nella numerazione seguendo il senso di percorrenza della strada (il verso da sinistra verso destra per un osservatore che dia le spalle all'area di circolazione);
- f) fuori dei centri abitati è necessario lasciare disponibili alcuni numeri civici, in proporzione alla distanza dei fabbricati esistenti, al fine di consentire una successiva numerazione per gli edifici di futura nuova costruzione;
- g) a seguito dell'apertura di un nuovo accesso tra altri già consecutivamente numerati, la numerazione civica sarà assegnata facendo riferimento al numero civico che precede seguito da lettera alfabetica in ordine progressivo;
- h) nel caso in cui non sia possibile applicare la metodologia sopradescritta, in quanto non risultano disponibili numeri civici, sarà necessario procedere alla rinumerazione parziale o completa dell'area di circolazione;
- i) i numeri civici esterni sono posti in alto a destra di ciascun ingresso sia principale che secondario, ad una altezza di m 2,00 dal suolo, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancellazioni recinzioni e simili.
- J) nel caso in cui, in un unico immobile risultino più numeri civici esterni da assegnare, si attribuirà la lettera alfabetica maiuscola dal secondo ingresso in poi (A-B-C-D ecc..)
- I) la numerazione interna di unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, studi ...) a cui non si possa accedere dall'esterno, ma solo attraverso atri o scale interne, sarà costituita da numeri arabi la cui attribuzione seguirà il verso da sinistra verso destra per chi entra dall'accesso principale. Se si accede dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto seguendo il verso da sinistra verso destra in ciascun pianerottolo. Terminati i piani superiori si procede alla numerazione dei seminterrati e degli interrati.

Art. 13

L'indicazione del numero civico e della numerazione interna deve essere richiesta secondo quanto dispone l'art. 43 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223 all'atto della presentazione della domanda di abitabilità o di agibilità da parte del proprietario o/e costruttore, della quale costituisce requisito di procedibilità; pertanto, la richiesta del numero civico è da ritenersi come parte integrante del procedimento amministrativo di edificabilità o comunque di modifica di immobili già edificati che a seguito di interventi edilizi vedono modificati anche gli accessi alle unità immobiliari. Alla domanda dovrà essere allegata una planimetria scala 1 a 2.000, con la fotocopia della pianta e la ricevuta del versamento del costo fisso stabilito dal presente regolamento.

Art. 14

La forma, il materiale, le misure e il layout della targhetta per il numero civico esterno sono indicate nell'**allegato A**.

A carico del proprietario dell'immobile sarà addebitato simbolicamente il costo di **€. 5,00**, costituente quota-parte dell'ammontare totale della spesa di sopralluogo, fornitura e posizionamento della targhetta, a cura dell'Ufficio Tecnico o di Ditta incaricata.

L'importo di cui sopra può essere rideterminato con atto motivato della Giunta Comunale.

TITOLO IV

SANZIONI, VIGILANZA E DIVIETI

Art. 15

E' fatto obbligo ai proprietari delle abitazioni sui cui muri sono state poste le targhe dell'onomastica e della numerazione civica di averne la massima cura. E' altresì obbligo dei proprietari procedere alla sostituzione dei numeri civici quando questi risulteranno deteriorati, danneggiati o comunque non visibili.

Qualora il proprietario del fabbricato non dovesse provvedere al ripristino immediato, il Comune provvederà addebitando le sanzioni previste dal presente Regolamento.

Art. 16

E' fatto obbligo ai proprietari dei fabbricati di richiedere l'attribuzione della numerazione civica interna all'ufficio Anagrafe. Questi provvede entro 60 giorni comunicando il numero civico interno assegnato.

Sarà cura del proprietario dell'immobile il posizionamento della targhetta secondo le modalità e le caratteristiche disciplinate dal presente regolamento

Art. 17

E' vietato manomettere, spostare, danneggiare, sporcare o rendere in qualche modo non visibili le targhe, sia di onomastica stradale che di numerazione civica.

Nel caso di possibilità d'accesso ad una unità ecografica da un percorso diverso da quello principale, con origine da un'altra area di circolazione, è fatto divieto di apporre su quest'ultima il numero civico relativo all'immobile in questione.

Chi effettua vigilanza sul territorio, qualora venga a conoscenza dell'avvenuta violazione, provvede alle segnalazioni ed alle comunicazioni necessarie al fine di ordinare il ripristino con spese a carico dei trasgressori.

Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 11 della Legge 24 dicembre 1954 n. 1228, come elevata dall'art. 27 del D.L. 18/02/1983 n. 55 convertito in legge 26/04/1983 n. 131 nella misura indicata nella seguente TABELLA:

Tipo di infrazione	Sanzione prevista
- Attribuzione abusiva di numero civico pagamento in misura ridotta	Da € 25 a € 129 € 43
- Mancata richiesta di attribuzione di numero civico pagamento in misura ridotta	Da € 25 a € 75 € 25
- Mancata esposizione della targhetta pagamento in forma ridotta	Da € 25 a € 75 € 25
- Apposizione di targhetta non regolamentare pagamento in misura ridotta	Da € 25 a € 75 € 25
- Distruzione, danneggiamento o deterioramento tali da rendere in qualunque modo non visibili le targhe relative all'onomastica stradale o le targhette relative alla alla numerazione civica pagamento in misura ridotta	Da € 25 a € 129 € 43

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18

Entro dodici mesi dall'approvazione del presente Regolamento l'ufficio Anagrafe, o apposita Ditta incaricata, provvede a redigere in forma cartacea e informatizzata il nuovo Stradario comunale, riportandovi in ordine:

- l'elenco di tutti gli assi e gli ambiti di circolazione,
- la rispettiva ubicazione e descrizione dei punti di partenza e di arrivo,
- la specificazione di eventuali precedenti denominazioni di valore storico-culturale,
- in caso di nomi di persone, il relativo titolo,
- in caso di date storiche, il relativo evento commemorato.

Formano parte dello Stradario comunale le planimetrie necessarie a individuare le circoscrizioni urbane (rioni e quartieri) e le contrade rurali, con i relativi gruppi toponomastici eventualmente già attribuiti. Lo Stradario comunale è aggiornato tempestivamente, a cura del Servizio toponomastico, al verificarsi di ogni modifica e di ogni innovazione.

Art. 19

Nel presente regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia che permettono la immediata applicazione senza far luogo a delibere di adattamento.

Art. 20

Sono abrogate tutte le disposizioni assunte con precedenti atti dall'Amministrazione Comunale che risultino in contrasto o comunque incompatibili con le disposizioni del presente Regolamento.

Costituiscono allegati al presente Regolamento Comunale per la Toponomastica Urbana e la numerazione civica interna ed esterna i seguenti elaborati:

- **ALLEGATO A**

Scheda tecnica delle targhette da utilizzare per la numerazione civica esterna. La scheda tecnica riporta: la misura, la forma, il materiale.

- **ALLEGATO B**

Esempi grafici di attribuzione della numerazione civica esterna, secondo le modalità riportate nell'art. 12 del presente Regolamento.


ALLEGATO A: Specifica numero civico

Tecnica decoro: Stampa serigrafica a 920 °C

Materiale: Cotto locale

Superficie: Smaltato e cotto a 920 °C

Misure: 18 cm x 12 cm



COMUNE DI FERENTINO

33


50

08

45

ALLEGATO B: Attribuzione della numerazione civica (art.13).


1. Assegnazione numeri civici per strade principali e secondarie.



Note.

La numerazione civica su assi ad andamento lineare (AB) procede con il definito sistema di progressione, ovvero numeri dispari sul lato sinistro e cifre pari sul lato destro; nel caso di piccoli slarghi, corti interne e percorsi minori, assimilati nella loro denominazione all'asse principale, la numerazione è attribuita sul lato sinistro proseguendo la serie dispari in senso orario, mentre sul lato destro la serie pari in senso antiorario.

2. Assegnazione numeri civici per strade e piazze.




Note.

La numerazione civica per aperture insistenti su piazze, larghi e simili, sono numerate secondo la progressiva successione numerica, a partire dall'accesso principale alla piazza (A) e proseguendo in senso orario.

ALLEGATO B: Attribuzione della numerazione civica (art.13).


1. Assegnazione dei numeri civici dal Centro urbano all'esterno della cinta urbana.



Note.

La numerazione civica deve seguire la direzione che dall'interno del centro abitato (A) muove verso l'esterno dello stesso (B) con assegnazione dei numeri dispari sul lato sinistro e di quelli pari sul lato destro, entrambi rispetto all'asse direzionale (AB) che idealmente congiunge il centro dell'abitato con la parte periferica dell'agglomerato urbano.

2. Assegnazione dei numeri civici dall'asse stradale maggiore all'asse stradale minore.



Note.

La numerazione civica deve seguire la direzione che dall'innesto con l'asse più importante e trafficato (A) muove verso quello minore (B) con assegnazione dei numeri dispari sul lato sinistro e delle cifre pari sul lato destro, entrambi rispetto all'asse direzionale (AB) che idealmente congiunge l'asse stradale maggiore con l'asse stradale minore.